R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Carlo Efisio Marrè Brunenghi **I° referendario**

Guido Tarantelli **I° referendario relatore**

S E N T E N Z A

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24400** del registro di Segreteria, promosso da:

Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corte-conticert.it

attore

nei confronti di

F. A. nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis* in via *omissis* C.F. *omissis*;

convenuto contumace

P. P. nato ad *omissis* il *omissis* ed ivi residente in via *omissis* C.F. *omissis*, costituitosi in giudizio in proprio e quale l.r.s.p. della *omissis* (P.I. *omissis*), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Tolomeo del foro di Velletri (TLMSFN72D23H501M) giusta procura in atti con studio in Roma via Flaminia n. 322

elettivamente domiciliato presso il suesteso indirizzo e presso la pec stefano.tolomeo@oav.legalmail.it

convenuto

- esaminati gli atti e i documenti di causa;

nella pubblica udienza del 22 luglio 2026, letta la relazione e udito il S.P.G. dott. Pasquale Pedace; per il convenuto nessuno è comparso.

FATTO

1. Con citazione del 19.9.2025 la Procura regionale chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento del danno di euro 30.090,99, in favore dell'Arcea, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

La domanda traeva origine dalla notizia di danno trasmessa dalla Guardia di finanza del 22.04.2021, per la quale veniva avviato anche un procedimento penale dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, relativa alla percezione indebita di risorse pubbliche afferenti al programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Calabria.

In particolare, riferiva che con il decreto di rinvio a giudizio veniva contestato a F. A., nella qualità di rappresentante legale della società *omissis*, in concorso con P. P., di avere utilizzato la società amministrata per inoltrare domande di aiuto formalmente riferibili alla *omissis*, sul presupposto del possesso titolato di terreni in realtà di proprietà di terzi soggetti, e di avere conseguito indebitamente i relativi contributi erogati dall'Arcea

di importo complessivo pari a 27.831,28 euro corrisposti a favore della *omissis* in assenza dei presupposti richiesti.

La Procura riferiva che in sede di indagine penale sono stati sentiti i proprietari terrieri, i quali hanno affermato di avere avuto rapporti con il signor P. solo per inoltrare a titolo personale domande di aiuto per il conseguimento dei contributi, di non avere concesso diritti sui propri terreni e di non conoscere il rappresentante legale della società *omissis* A. F., né la società.

Inoltre, S. L. ha dichiarato di avere aiutato P. P. nella sua attività, offrendogli la disponibilità dei locali del proprio studio a Santa Caterina Albanese e la collaborazione per la raccolta della documentazione inerente alla concessione dei contributi agricoli, e che nessuno dei proprietari interessati a richiedere i contributi agricoli aveva mai manifestato la volontà di dare in affitto i propri terreni; circostanza confermata dal signor P. S., il quale ha dichiarato di non avere mai dato in affitto o in comodato i propri terreni.

Veniva altresì evidenziato che P. P. risultava socio della società *omissis* e che tra i soci risultava il nominativo di I. T. la quale era già deceduta in data 11.04.2017, ovvero tre mesi prima della costituzione della società.

Infine, veniva rappresentato che le somme erogate sul conto corrente della società venivano utilizzate per prelievo contante e acquisto carburanti (pur non avendo la società autovetture

intestata).

L'Arcea comunicava che all'esito della verifica di eventuali recuperi e compensazioni e computando gli interessi dovuti il debito ammontava ad euro 30.090,99.

A seguito dell'invito a dedurre e delle deduzioni del sig. P. – la cui audizione personale richiesta non veniva effettuata a seguito di quattro rinvii concessi – la Procura prendeva posizione sulle deduzioni, richiamando tra l'altro l'esistenza di un occultamento doloso della vicenda.

Dunque, veniva contestata una responsabilità per l'indebita percezione dei contributi formalmente percepiti dalla *omissis* e sostanzialmente addebitabili al F., nella qualità di rappresentante legale della predetta società, oltre che a P. P. il quale, oltre che socio della società, dalle testimonianze rese dai proprietari terrieri risulta essere il soggetto che ha intrattenuto i rapporti con i proprietari che avrebbero disposto dei propri terreni a favore della società; infatti, sono stati predisposti atti non veritieri ingannando i proprietari dei terreni, facendogli credere di sottoscrivere a titolo personale le domande per il conseguimento dei contributi, mentre in realtà disponevano la cessione dei titoli o la concessione in affitto o in comodato dei beni a favore della società beneficiaria dei contributi.

La società aveva così ottenuto contributi dichiarando di avere in utilizzo diversi terreni sul presupposto, poi smentito, dell'uso concesso dai proprietari sulla base di contratti di affitto o di

comodato o di vendita dei titoli risultati non veritieri (i proprietari hanno negato di avere ceduto in affitto o comodato i propri terreni e solo taluni di essi hanno ammesso che, in passato, avevano richiesto al signor P. di interessarsi per potere conseguire i contributi agricoli).

Pertanto, la Procura, richiamando il rapporto di servizio e l'elemento oggettivo rappresentato dalla predisposizione della documentazione prodotta al fine di conseguire indebitamente un vantaggio altrimenti non realizzabile con distorsione delle finalità pubbliche, contestava l'elemento psicologico del dolo (quale coscienza e volontà di conseguire un ingiusto profitto grazie all'utilizzo di documenti artatamente predisposti e impiegati per dimostrare il possesso dei terreni, che costituiva uno dei presupposti indispensabili per ottenere il rilascio dei finanziamenti richiesti) e concludeva nei termini indicati.

2. L'atto di citazione unitamente al decreto di fissazione udienza venivano notificati ad A. F. in data 23.9.2025; quanto a P. P., all'udienza del 25 febbraio 2026, vista la mancata notifica della citazione e del decreto di fissazione udienza al convenuto, veniva disposto il rinnovo della notifica con ordinanza a verbale e rinviato all'udienza del 22 luglio 2026.

3. Il convenuto P. si costituiva in giudizio con memoria del 21.7.2026, rappresentava che l'ordinanza applicativa di misure cautelari nei suoi confronti era stata annullata dal Tribunale del Riesame di Catanzaro e depositava una sentenza del Tribunale

di Castrovillari (conclusa con l'annullamento dell'ordinanza regionale incentrata su verbale dei Carabinieri).

In diritto eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti per l'assenza di profili pubblicistici, trattandosi di emolumenti che il proprietario terriero riceve per il solo fatto di possedere determinati requisiti, nonché l'intervenuta prescrizione, prospettando la ricorrenza di condotte omissive o tardive da parte di agenti tenuti a segnalare il danno erariale, cui sarebbe imputabile il realizzarsi della prescrizione dell'illecito erariale.

Sosteneva inoltre di essere affetto da *"Vasculopatia cerebrale cronica, atrofia cerebrale, tono dell'umore depresso e DECLINO COGNITIVO in Sindrome ansioso-depressiva",* con conseguente sensibile compromissione delle facoltà cognitive, essendo anche sottoposto a terapia salva-vita con ossigeno per bombole liquido in BPCO.

Quindi, rappresentando che il GUP di Castrovillari ha sospeso il procedimento penale e disposto perizia medico legale per accertare la capacità di intendere e volere, formulava istanza di rimessione in termini in relazioni alle pregresse attività svolte, poiché egli non era in stato di capacità tale da potersi consapevolmente difendere, ex art. 4 c.g.c. ed ex art. 85 c.p.

A tal fine chiedeva nominare di un consulente tecnico per essere sottoposto a perizia.

4. Il convenuto F. non si costituiva in giudizio.

5. All'udienza del 22 luglio 2026 il pubblico ministero

concludeva come da verbale d'udienza.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. In via preliminare va dichiarata la contumacia del convenuto F., considerato che l'atto di citazione unitamente al decreto di fissazione è stato notificato regolarmente e la parte non si è costituita in giudizio.

7. In via pregiudiziale va dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti per la fattispecie di cui si discute (risarcimento del danno patito dall'Amministrazione per l'indebita percezione di contributi pubblici, sulla base dei dati forniti dai convenuti).

Infatti, quanto al rapporto di servizio, con riferimento alla materia delle agevolazioni pubbliche è questione pacifica nella giurisprudenza, a partire dall'ordinanza delle SS.UU. della Cassazione n. 4511/2006, la giurisdizione della Corte dei conti in relazione a contributi di derivazione nazionale, europea o mista, percepiti da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, ove tali contributi siano vincolati alla realizzazione di programmi pubblicistici e siano stati indebitamente conseguiti oppure distolti da dette finalità.

In tali casi è "*configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati e pertanto una loro responsabilità amministrativa qualora essi, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione,*

abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (in tal senso S.U. n. 10062 del 2011 e si ricordano, di interesse, S.U. n. 10137 del 2012 e n. 9846 del 2011)" (Cass. n. 1774/2013) e il soggetto destinatario del contributo, concorrendo alla realizzazione di un programma della pubblica amministrazione, instaura con la stessa un rapporto di servizio funzionale, sicché il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione contabile, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore pubblico.

In senso univoco anche la giurisprudenza contabile che ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti "*alla stregua del principio, del tutto consolidato, secondo il quale la concessione di contributi a soggetti privati per l'attuazione di progetti nell'ambito di programmi che l'ente pubblico si propone di realizzare, instaura con essi un rapporto di servizio in senso lato, in ragione dell'obbligo, per il soggetto esterno inserito nell'iter procedimentale dell'attività amministrativa, di svolgerla secondo i fini pubblici cui il finanziamento è preordinato.*

Il rapporto di servizio, atto a radicare la giurisdizione contabile, riguarda, in particolare, anche il settore dei contributi provenienti da fondi comunitari (cfr., tra le tante, Cass., SS.UU. 19 gennaio 2018 n. 1410; 127 gennaio 2016 n. 1515; 10 settembre 2013, n. 20701 ord.; 9 maggio 2011 n. 10062 ord.). L'inadempimento dell'obbligo di svolgimento dell'attività secondo i fini pubblici cui il finanziamento è preordinato, in ragione degli obiettivi vulnerati

del programma, sottopone, inoltre, il soggetto esterno alla giurisdizione contabile a prescindere dalle azioni civili o amministrative autonomamente esercitabili dalla stessa Pubblica Amministrazione (cfr. Cass. SS.UU. 20 ottobre 2014 n. 22114; 13 giugno 2016 n. 12086). Da tali premesse discende che non possano rinvenirsi ragioni ostative all'individuazione del rapporto di servizio nella circostanza che il progetto retrostante al finanziamento sia stato o meno attuato, in quanto, da un lato configura jus receptum il fatto che tale rapporto sussista allorché un soggetto privato esterno all'Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse di quest'ultima e con risorse pubbliche, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, dall'altro la consistenza e l'ampiezza dell'inadempimento dell'obbligo considerato attiene al merito della controversia ed in nessun caso reagisce sul piano della giurisdizione" (Seconda Sez. Appello, n. 28/2020).

Ciò detto, F. risponde quale legale rappresentante della società che ha costituito il soggetto beneficiario delle agevolazioni pubbliche non spettanti e, dunque, in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra società e organo rappresentativo, mentre P., socio della società e indicato quale coamministratore, risponde in ragione dell'attività materialmente posta in essere per consentire la percezione delle somme, interponendosi di fatto al fine di favorire l'indebito conseguimento dei fondi pubblici, generando un rapporto di servizio, in linea con quanto

già chiarito dalla giurisprudenza della sezione (Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Calabria n.215/2024, "*il rapporto di servizio – e quindi l'assoggettamento alla giurisdizione di responsabilità amministrativa – si estende dalla persona giuridica, che si assume gli obblighi di attuazione di un programma pubblicistico, a tutti i soggetti che con la stessa persona giuridica "abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove essi, disponendo delle risorse erogate in modo diverso da quello preventivato, abbiano provocato la frustrazione dello scopo perseguito dalla P.A", anche se si tratti non del legale rappresentante ma di semplici soci o di dipendenti della società, che abbiano preso "parte attiva" nella gestione, ove dai loro comportamenti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal progetto pubblico finanziato cui erano destinati*").

8. Tanto osservato in punto di giurisdizione e di esatta prospettazione della *causa petendi*, prima di ogni altra considerazione nel merito dei fatti di causa, il Collegio deve ora esaminare e dichiarare inammissibile la richiesta (sostanzialmente qualificabile) di declaratoria di non imputabilità formulata dal convenuto P., per incapacità di intendere e volere.

Infatti, rispetto alla richiesta di rimessione in termini formulata in memoria (che richiama l'art. 85 c.p. e l'art. 27 della Costituzione, evidenziando che "*egli non era in stato di capacità tale da potersi consapevolmente difendere*"), si osserva che

l'accertamento della incapacità di intendere e volere nel giudizio contabile, essendo articolato sull'impianto giuridico del giudizio civile, è più rigoroso di quello effettuato in sede penale.

In questo senso la previsione dell'art. 2046 c.c. diverge sostanzialmente dalla previsione dell'art. 85 c.p., considerate anche le esigenze di tassatività in sede penale con l'indicazione delle cause che determinano incapacità naturale, mentre in sede civile la valutazione spetta al giudice che deve individuarla in concreto caso per caso.

Peraltro, l'onere della prova della mancanza di capacità d'intendere e di volere ex art. 428 c.c. (intesa quale possibilità minima di comprendere che la propria condotta sarebbe illecita e di scegliere consapevolmente come agire) grava sulla parte che l'ha invocata a motivo della non imputabilità del fatto dannoso.

In merito all'eccezione, al netto della circostanza che la valutazione medica depositata non indica una incapacità di intendere e volere (il certificato depositato parla di una "*compromissione lieve-moderata dello stato cognitivo ma non completamente valutabile per la scarsa collaborazione del paziente*"), in ogni caso la condizione del convenuto viene rapportata con esigenze processuali e non di incapacità all'epoca dei fatti; tuttavia, non può non osservarsi che egli risulta aver esperito le tutele previste dall'ordinamento con riferimento al giudizio di responsabilità erariale (deduzioni

all'invito a dedurre, difese articolate nella costituzione in giudizio), né viene offerta prova od evidenza di un procedimento relativo allo stato della persona (volto alla nomina di un tutore o curatore).

Quanto, dunque, alla condizione personale in fase processuale viene in rilievo l'art. 75 c.p.c. che esclude la capacità processuale solo per le persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti e che siano state private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione e non anche per quelle colpite da eventuale (e non dimostrata) incapacità naturale, ma non interdette o inabilitate (cfr. Cass. ord. 17914/2022).

Pertanto, la richiesta di rimessioni in termini, peraltro afferente ad una fase preprocessuale, è infondata, considerato anche che a questa ha fatto seguito quella giudiziaria, nella quale il convenuto si è costituito rilasciando una procura alle liti (e, dunque, atto negoziale valido e legittimante il procuratore; si richiama sul punto l'art. 428 c.c. sull'effetto dell'eventuale incapacità naturale sugli atti unilaterali o contrattuali).

Proprio sui profili processuali dell'incapacità è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 168/2023 (chiarendo che "*la normativa sulla capacità di agire nel processo è ispirata all'obiettivo di bilanciare la protezione dell'incapace con l'esigenza di non limitare a priori la sua capacità processuale, se non a séguito di adeguate verifiche sulle sue condizioni personali,*

e tenuto conto del complesso degli interessi implicati nel processo. Nel solco di tale prospettiva, l'art. 75, commi primo e secondo, cod. proc. civ. prevede che «[s]ono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità». La regola generale sulla capacità processuale è, dunque, del tutto corrispondente alle disposizioni civilistiche che associano l'attitudine a compiere atti giuridici alla capacità legale d'agire (art. 2 cod. civ., nel suo coordinamento con le disposizioni che regolano l'incapacità legale). Di riflesso, l'art. 75, commi primo e secondo, cod. proc. civ. viene coerentemente interpretato dal diritto vivente nel senso di escludere che la mera incapacità naturale possa riverberarsi sulla capacità processuale (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanza 1° giugno 2022, n. 17914; sezione seconda civile, sentenza 20 agosto 2019, n. 21507)").

Alla stregua di quanto sin qui considerato e del fatto che gli elementi presenti in atti attestano la mancanza di una compromissione volitiva tanto grave da impedire al convenuto di resistere in giudizio, la richiesta consulenza tecnica dallo stesso formulata in via istruttoria a sostegno della tesi difensiva in commento non può che ritenersi irrilevante e come tale non meritevole di accoglimento.

9. Va altresì disattesa per palese inammissibilità in rito l'eccezione di prescrizione, in quanto tardiva, ai sensi dell'art. 90, commi 1 e 3, c.g.c., essendo stata sollevata nell'atto di costituzione depositato in data 22 luglio 2026 e, dunque, successivamente al termine dei venti giorni prima dell'udienza indicata.

10. Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.

Dalla documentazione in atti emerge come i convenuti abbiano articolato una condotta volta ad ottenere benefici pubblici in assenza dei relativi presupposti di legge.

Infatti, gli elementi della Procura evidenziano che la società *omissis*, della quale il convenuto F. risulta essere rappresentante legale e il convenuto P. socio, hanno ottenuto contributi dichiarando di avere in utilizzo diversi terreni sul presupposto dell'uso concesso dai proprietari sulla base di contratti di affitto o di comodato o di vendita dei titoli; contratti risultati non veritieri, come dalle stesse dichiarazioni rese dagli effettivi proprietari ai quali veniva prospettato che la sottoscrizione delle domande avveniva a titolo personale per il conseguimento in loro favore di contributi.

In particolare, rilevano le richiamate dichiarazioni di S. L., che ha detto di avere aiutato P. nella sua attività e la collaborazione per la raccolta della documentazione inerente alla concessione dei contributi agricoli, specificando che nessuno dei proprietari interessati a richiedere i contributi agricoli aveva mai

manifestato la volontà di dare in affitto i propri terreni; circostanza confermata anche dal signor P. S., il quale ha dichiarato di non avere mai dato in affitto o in comodato i propri terreni.

La prospettazione accusatoria, dunque, trova evidenza dalle dichiarazioni rese dai proprietari che risultano essere concordanti sulla circostanza di aver agito nella convinzione di aver attivato per loro la richiesta di contributi afferenti ai propri terreni e sul relativo ruolo rivestito dal P. al quale si erano rivolti per la gestione delle pratiche per i contributi e di non aver mai dato in affitto i terreni (cfr. all. 10, *sub* doc. 5).

Rispetto a tale profilo la circostanza dell'effettivo utilizzo delle somme da parte della società (acquisto benzina pur in assenza di veicolo intestato) corrobora la tesi accusatoria sull'effettiva distrazione delle somme, afferendo ad un aspetto comunque assorbito dall'illegittima percezione di somme non spettanti, in assenza dei presupposti di legge e a seguito di dichiarazioni rese, sull'effettivo possesso dei terreni, non rispondenti al vero.

Pertanto, la condotta osservata da entrambi i convenuti in concorso tra loro (sostanzialmente sussumibile nella predisposizione della documentazione prodotta al fine di conseguire indebitamente un vantaggio altrimenti non realizzabile con distorsione delle finalità pubbliche) si è posta in termini causali quale antecedente logico-giuridico la produzione del relativo danno erariale (percezione delle somme non

spettanti), quantificato in euro 30.090,99.

Quanto all'elemento psicologico ricorre il prospettato dolo, considerato che gli elementi emersi dalle indagini e portati a sostegno della richiesta di risarcimento danni in questa sede evidenziano la piena consapevolezza e volontà dei convenuti di rappresentare un possesso titolato (e dunque legittimazione alla percezione di contributi) non rispondente al vero.

11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione Calabria iscritto al n. 24400 del Registro di Segreteria:

- dichiara la contumacia di A. F.;
- condanna F. A. e P. P., in solido, al risarcimento del danno di euro 30.090,99, in favore dell'Arcea, importo da maggiorarsi di rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT dal momento del verificarsi del danno alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché di interessi legali sulla somma rivalutata da tale data al soddisfo;
- condanna F. A. e P. P., in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, che si quantificano come da nota a margine.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

NOTA SPESE Giudizio n. 24400 – Responsabilità

	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	7	€ 112,00
n. 2 copie predetto atto per uso notifica	14	€ 224,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	1	€ 16,00
n. 2 copie predetto atto per uso notifica	1	€ 32,00
DIRITTI DI CANCELLERIA	2	€ 41,92
NOTIFICHE		€ 74,15
ORIGINALE SENTENZA	5	€ 80,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	5	€ 80,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 10,47
TOTALE		**€ 670,54**

DICONSI EURO SEICENTOSETTANTA/54

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 22 luglio 2026.

Il Relatore	Il Presidente
Guido Tarantelli	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

DECRETO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti convenuti interessati riportati nella sentenza.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in data 22 luglio 2026.

Il Presidente

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 02/10/2026

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente